



Corporate Tax and Legal firm

Informativa n. 8/2013

Sommario

Premessa	2
Detrazioni del 65% per la riqualificazione energetica	2
“Spesometro” integrato con le altre comunicazioni obbligatorie	2
Comunicazione dei beni ai soci “semplificata”	3
Decreto “Fare”: semplificazioni telematiche per i titolari di partita iva	3
Acconti IRPEF, IRES e IRAP: confermato l’aumento	4
Cancellata la prima rata IMU	4
Nulle le cartelle di pagamento per omesso o carente versamento	5
Compensi amministratori indeducibili	5
Valutazione specifica per le perdite su crediti	5

Premessa

La presente informativa riporta le novità fiscali e societarie più rilevanti del mese di agosto appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Detrazioni del 65% per la riqualificazione energetica

Lo scorso 1° agosto è stato definitivamente approvato il D.L. n. 63/2013, contenente rilevanti misure in materia di efficienza energetica.

Con riferimento agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, la detrazione IRPEF/IRES è stata aumentata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Differentemente da quanto previsto dal testo originario del citato D.L. n. 63/2013, non sono più escluse dalla detrazione le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, né le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La detrazione è estesa anche alle spese sostenute per gli interventi volti al miglioramento antisismico, la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi.

* * *

“Spesometro” integrato con le altre comunicazioni obbligatorie

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 2 agosto, protocollo n. 2013/94908, sono state introdotte alcune modifiche agli adempimenti comunicativi afferenti al c.d. “spesometro”.

Come noto, l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere dai soggetti passivi, se di ammontare superiore a 3.000 euro (IVA esclusa) per le operazioni per cui sussiste l’obbligo di emissione della fattura, oppure di 3.600 euro (IVA inclusa) per le operazioni per le quali tale obbligo non sussiste.

Con la semplificazione apportata dal D.L. n. 16/2012, il legislatore ha reso obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2013, la comunicazione di tutte le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo.

Il citato provvedimento oltre a recepire tali prescrizioni con un nuovo modello di comunicazione reca ulteriori e importanti novità, prevedendo la possibilità di inviare ulteriori tipologie di dati all’Amministrazione Finanziaria. In particolare trattasi delle seguenti tipologie di operazioni:

- avvenute registrazioni degli acquisti da operatori economici sanmarinesi;
- operazioni nei confronti degli operatori “black list”;

- comunicazione dei dati da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di *leasing* finanziario e operativo e di locazione o noleggio di autovetture, caravan, unità di diporto e aereomobili.

Il **termine di presentazione del modello**, secondo le procedure previste da Entratel e Fisconline, è il **12 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione IVA mensile**, ovvero il **21 novembre 2013 per gli altri**.

* * *

Comunicazione dei beni ai soci "semplificata"

Con provvedimento del 2 agosto, protocollo n. 2013/94902, l'Agenzia delle Entrate ha recepito le semplificazioni relative alla comunicazione dei beni concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore, prorogando altresì i **termini di presentazione del modello al 12 dicembre 2013**.

La comunicazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

Il provvedimento in commento, tuttavia, circoscrive l'ambito oggettivo della comunicazione, escludendo da tale obbligo:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo¹;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

* * *

Decreto "Fare": semplificazioni telematiche per i titolari di partita iva

Lo scorso 21 agosto è entrato in vigore il Decreto "Fare"², contenente disposizioni urgenti in materia di rilancio dell'economia.

¹ Qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR.

² La L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69/2013, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.

Il provvedimento contiene una lunga serie di semplificazioni in materia fiscale, che spaziano dalla riscossione mediante ruolo alla soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770, fino alle modifiche introdotte in ambito IVA.

In tema di IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti titolari di partita IVA potranno comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture d'acquisto e cessioni di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti dovranno trasmettere l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.

Sempre in ambito IVA, l'art. 55 del citato D.L., stabilisce che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile.

Tra le altre disposizioni, figurano quelle relative all'edilizia, alla deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione carburante, ora parametrata al volume d'affari, oltre all'estensione di finanziamenti agevolati e contributi previsti per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature agli investimenti "tecnologici".

* * *

Acconti IRPEF, IRES e IRAP: confermato l'aumento

La L. n. 99/2013³, che ha convertito il D.L. n. 76/2013, ha confermato l'incremento della misura degli acconti IRPEF/IRES, producendo come esplicitato nelle relazioni tecniche di accompagnamento effetti anche ai fini IRAP.

Con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura del relativo acconto è fissata al 100%, in luogo del 99%.

Relativamente all'IRES, viene stabilito che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura del relativo acconto è aumentata dal 100% al 101%. Differentemente che per l'IRPEF, in questo caso l'aumento non è disposto a regime ma opera soltanto per il suddetto periodo d'imposta.

Infine, si rileva che il suddetto incremento interessa anche l'IRAP, atteso che i relativi acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi⁴.

* * *

Cancellata la prima rata IMU

Il D.L. n. 102/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 agosto, ha confermato la cancellazione della prima rata IMU 2013 per l'abitazione principale (con esclusione dei beni iscritti con le

³ La L. n. 99/2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013, n. 196.

⁴ Art. 30, comma 3 del D. Lgs. N. 446/97.

categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali⁵. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'Informativa Straordinaria CTL n. 3/2013.

* * *

Nulle le cartelle di pagamento per omesso o carente versamento

La Corte di Cassazione con sentenza del 3 settembre 2013, n. 20211, ha affermato un fondamentale principio di diritto: sono nulle le cartelle di pagamento prive di motivazione, intendendosi per tali quelle che fanno riferimento ad "omesso o carente" versamento.

Considerata la prassi dell'Amministrazione Finanziaria, la sentenza costituisce un precedente importante, in quanto, procedendo in tal senso, tutte le cartelle potrebbero potenzialmente essere viziate da nullità. Se fosse davvero questo l'orientamento della Cassazione i contribuenti oggi sarebbero più tutelati.

* * *

Compensi amministratori indeducibili

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 settembre 2013, n. 20265, ha affermato che i compensi agli amministratori sono indeducibili in assenza di delibera assembleare.

I giudici della Cassazione hanno richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 231933/2008 ove la sezione civile della Suprema Corte aveva sancito la **necessità** di una **specifico delibera assembleare**, in assenza della quale il diritto al compenso non può ritenersi presente.

* * *

Valutazione specifica per le perdite su crediti

Relativamente ai debitori non assoggettati a procedure concorsuali o ad accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, l'art. 101, c. 5, del TUIR stabilisce che la perdita su crediti che non sia di modesta entità è deducibile dal reddito d'impresa soltanto se risulta da elementi certi e precisi⁶, ovvero è preventivamente dimostrata la certa e definitiva sussistenza della stessa. In particolare la definitività della perdita si realizza nel momento in cui è possibile escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, anche solo parzialmente la propria pretesa debitoria⁷.

Il riferimento dell'art. 101, c. 5, del TUIR implica la necessità di procedere ad una valutazione specifica e concreta dell'idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita.

A tal proposito, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2013 ha fornito alcune rilevanti linee-guida per valutare quando sussistono le condizioni di deducibilità di dette perdite.

In primo luogo, è stato osservato che la perdita su crediti può ritenersi definitiva solo di fronte ad una situazione di oggettiva insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile quando la situazione

⁵ Cfr. Art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201/2011.

⁶ Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39/2002.

⁷ Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2013.

finanziaria dello stesso sia tale da fare escludere la futura possibilità di un soddisfacimento del creditore. Si deve pervenire, inoltre, alla medesima conclusione anche in presenza di un decreto di accertamento dello stato di latitanza, fuga o irreperibilità del debitore.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory restano a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggett


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta
